CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 2957 / 2023

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29-OCTIES C. 3 LETT. B). DITTA: TRENTIN & BOCCATO S.R.L. C.F. 00173940263 IMPIANTO: COMUNE DI MEOLO - VIA DELLE INDUSTRIE II 34/D. SEDE LEGALE: COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - VIA PIAVE 55.

-

- **Il dirigente**

Visti:

i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;

iii. la Legge Regionale 29.10.2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” con la quale si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

iv. la L.R. n. 4 del 18.02.2016, in particolare l’art. 5 che individua nelle province e nella Città metropolitana di Venezia i soggetti competenti per le procedure di rilascio dell'AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all'Allegato B della stessa Legge;

v. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

vi. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

vii. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;

viii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01.09.2022, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;

ix. l'atto organizzativo n. 3 del 30 giugno 2023 prot. n. 46241/2023, relativo al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;

x. il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025 e il Documento Unico di programmazione 2023-2025, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023;

xi. la sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.

xii. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
- che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
- dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
- che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2023-2025)

Richiamata la seguente normativa in materia ambientale:

Autorizzazione Integrata Ambientale

i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale";

ii. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;

iii. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;

iv. il documento "Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics – August 2006" che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le lavorazioni di applicazione di trattamenti superficiali su metalli e plastiche ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

v. le "Linee Guida per le Migliori Tecniche disponibili nei Trattamenti di superficie dei metalli" pubblicate sul supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale del 03.03.2009;

vi. il D.M. 95 del 15.04.2019, "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, del 3 aprile 2006 n. 152", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;

vii. la deliberazione delle Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 "Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale";

viii. il decreto direttoriale della Regione del veneto n. 108/2018 recante nuova moduilistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA

i. Il D.M. 24 aprile 2008 "modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell'inquinamento".

ii. il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8–bis";

iii. l'art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che "le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma";

iv. la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05";

Emissioni in atmosfera

i. la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 269 a 275 inerenti la disciplina delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

ii. il D.Lgs. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

iii. il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO_2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

iv. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.";

v. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e ss.mm.ii;

vi. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";

Valutazione dell'incidenza ambientale

i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";

iii. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua questa Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 "Autorità competenti per la valutazione di incidenza" dell'Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Impatto acustico

i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

ii. conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Meolo ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 02.04.2009;

Visto che:

i. con prot. n. 23671 del 20.04.2010 è stata rilasciata dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia alla ditta TRENTIN & BOCCATO S.r.l., con sede legale in Comune di CASTELFRANCO VENETO - Via Piave 55, C.F. 00173940263, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) ed n) del D.Lgs. 59/2005 per l'impianto esistente all'indirizzo citato in oggetto nonché per la modifica sostanziale dello stesso al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto:
   - Categoria Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.6 – Impianti di trattamento di superficie di metalli o materie prime plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc;

ii. con prot. n. 36981 del 06.06.2019 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota di PIAVE SERVIZI s.r.l., con la quale ha richiesto la modificata della citata autorizzazione prot. n. 23671/10 al fine di introdurre, tra i parametri da ricercare tramite analisi mensili delle acque reflue afferenti allo scarico autorizzato, anche SST, azoto totale e fosforo totale, per poter applicare la nuova fatturazione per gli scarichi produttivi;

iii. con prot. n. 13459 del 06.03.2020 è stata rilasciata dal Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, art. 29-sexies, alla ditta TRENTIN & BOCCATO S.r.l., con sede legale in Comune di CASTELFRANCO VENETO -

Via Piave 55, C.F. 00173940263 per lo stabilimento esistente sito in Comune di MEOLO – Via delle Industrie II 34/D, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.6 – Impianti di trattamento di superficie di metalli o materie prime plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc;

iv. con nota prot. n. 16469 del 24.03.2020 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di rinnovo dell'A.I.A. prot. n. 13469/2020 ai sensi dell'art. 3 del medesimo provvedimento, nonché dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 per l'impianto sito all'indirizzo in oggetto;

v. l'art. 103 c. 2 del D.L. 18/2020, modificato e integrato dall'art. 3-bis del D.L 125/2020, convertito dalla L. 159/2020, ha prorogato la validità di tutte le autorizzazioni per novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario COVID-19;

vi. il D.L. n. 221 del 24.12.2021 ha fissato la cessazione dello stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario COVID-19 per il 31.03.2022;

vii. il provvedimento di A.I.A. prot. n. 13459/2020 ha mantenuto la sua validità, in virtù dei sopra citati D.L. n. 18/2020 e n. 221/2021, fino al 29.06.2022;

viii. con prot. n. 12794 del 03.03.2022 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione del Gestore di installazione di nuova filtropressa presso l'impianto sito all'indirizzo in oggetto;

ix. con prot. n. 18762 del 29.03.2022 questa Amministrazione ha precisato che la nota acquisita con il sopra citato prot. n. 12794/2022 è da ritenersi come una comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06;

x. con prot. n. 35609 del 17.06.2022 questa Amministrazione ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 l'avvio del procedimento per l'aggiornamento della sopra citata Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. 13459/2020 e ha contestualmente convocato la conferenza dei servizi istruttoria per il giorno 26.07.2022 ai sensi dell'art. 29-quater comma5 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990;

xi. con prot. n. 44214 del 29.07.2022 questa Amministrazione ha trasmesso copia del verbale di conferenza dei servizi istruttoria tenutasi il 26.07.2022 con la quale ha richiesto integrazione documentale alla ditta;

xii. con prot. n. 47383 del 17.08.2022 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta del Gestore di proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste con il sopra citato prot. n. 44214/2022;

xiii. con prot. n. 52839 del 15.09.2022 questa Amministrazione ha concesso la proroga al Gestore per la presentazione delle integrazioni come da richiesta prot. n. 44214/2022;

xiv. con prot. n. 7806 del 02.02.2023 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la documentazione di integrazione del Gestore;

xv. con prot. n. 14643 del 28.02.2023 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la nota di Piave Servizi S.p.A. da cui si evince che le integrazioni trasmesse dalla ditta con nota prot. n. 7806/2023 sono incomplete e/o non sufficienti ai fini istruttori;

xvi. con prot. n. 15044 del 02.03.2023 è stato richiesto al Gestore di completare l'istanza con la documentazione mancante;

xvii. con prot. n. 29531 del 02.05.2023 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta del Gestore di proroga per la presentazione della documentazione richiesta con prot. n. 15044/2023;

xviii. con prot. n. 30515 del 05.05.2023 questa Amministrazione ha concesso la proroga al Gestore per la presentazione delle integrazioni come da richiesta prot. n. 15044/2023;

xix. con prot. n. 38658 e n. 38659 entrambi del 05.06.2023 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la documentazione di integrazione del Gestore;

xx. con nota prot. n. 48591 del 12.07.2023 questa Amministrazione ha convocato la riunione decisoria della Conferenza dei Servizi per il giorno 05.09.2023;

xxi. con prot. n. 51433 del 25.07.2023 il Gestore ha comunicato l'impossibilità a partecipare alla Conferenza dei Servizi per il giorno 05.09.2023 e ha richiesto di posticipo della stessa;

xxii. con nota prot. n. 51516 del 25.07.2023 questa Amministrazione ha posticipato la convocazione della riunione decisoria della Conferenza dei Servizi per il giorno 13.09.2023;

xxiii. con prot. n. 59855 del 07.09.2023 questa Amministrazione ha chiesto al Gestore di trasmettere documentazione che comprovi quanto dichiarato con integrazioni di cui i sopra citati prot. n. 38658/2023 e n. 38659/2023, ovvero che l'installazione sia conforme al paragrafo 2.2, lettera b) punto 5 della D.G.R. n. 1400/2017;

xxiv. con prot. n. 62740 del 18.09.2023 questa Amministrazione ha trasmesso copia del verbale di conferenza dei servizi decisoria tenutasi il 13.09.2023 dal quale si evince che ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia considera valido il Piano di Monitoraggio e Controllo di sintesi allegato al provvedimento prot. n. 13459 del 06.03.2020, nelle more del rilascio dell'aggiornamento dello stesso come da prescrizione sotto riportata;

xxv. con prot. n. 63179 del 19.09.203 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la documentazione integrativa come richiesto dal sopra citato prot. n. 59855/2023;

xxvi. con prot. n. 63278 del 20.09.2023 è stato acquisito l'atto di assenso per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di Piave Servizi S.p.A., avente proprio prot. n. 22542/2023 del 19.09.2023, le cui prescrizioni sono riportate nel presente provvedimento;

xxvii. con prot. n. 63420 del 20.09.2023 è stata rilasciata la determina di accertamento della non necessità di valutazione dell'incidenza ambientale per l'intervento di cui trattasi;

xxviii. il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006;

Preso atto che:

i. la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 13.09.2023, ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento, come risulta dal verbale di riunione trasmesso con prot. n. 62740 del 18.09.2023;

ii. il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, inclusa quella disposta dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e s.m.i., e fissato al 28.09.2023, risulta rispettato;

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 13459 del 06.03.2020 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29- octies c. 3 lett. b), è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta TRENTIN & BOCCATO S.r.l., con sede legale in Comune di CASTELFRANCO VENETO - Via Piave 55, C.F. 00173940263 per l'installazione esistente, sito in Comune di MEOLO – Via delle Industrie II 34/D, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria Produzione e trasformazione dei metalli – Attività 2.6 – Impianti di trattamento di superficie di metalli o materie prime plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc;

3
Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **10 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento (e comunque **entro il 21.09.2033**) in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06. **Almeno 180 giorni prima** del suddetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria.

4
Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a 226,4 m^3 di vasche di trattamento (volume geometrico);
2) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
3) ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Meolo, lo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
4) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sul sistema di scarico in fognatura, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2, 12, 13;
5) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazione di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Meolo e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
6) dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;
7) l'impianto dovrà essere gestito conformemente a quanto previsto dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari e di settore;
8) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste nell'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
9) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo di sintesi riportato in Allegato 2;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 12 e 13;

PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE 1, 2, 12 e 13

2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al punto 4 lett. a-4) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

4) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

5) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;

6) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.…). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento". I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato "metodo EN non disponibile" o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;

7) tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento.

8) l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;

9) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;

10) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;

ULTERIORI PRESCRIZIONI

1) la ditta, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 271, comma 7-bis dovrà presentare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione, a questa Amministrazione una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze di cui il medesimo articolo;

2) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse

sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis;

3) **entro e non oltre 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmesso, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e del Piano di Gestione Operativa, in ragione di quanto autorizzato con il presente provvedimento;

4) **entro e non oltre 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione la relazione di applicabilità delle:

   i. "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from storage";

   ii. "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency";

   iii. "Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems";

5) **entro e non oltre 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un progetto per l'aspirazione delle vasche A11 e C13 relative alle fasi di attivazione con uso di acido nitrico rispettivamente delle linee A e C;

6) **entro e non oltre 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, la planimetria aggiornata dei punti di emissione in atmosfera, comprensiva anche dei camini esenti;

7) **entro e non oltre 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti ai camini n. 1, 2, 12 e13, relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.
   Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

8) **entro e non oltre 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia una relazione di comparazione chimica e di pericolosità delle sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo quali *"acido borico, cobalto nitrato, acido cromico, cobalto solfato , cromo nitrato e cromo triossido*" con una di quelle elencate in tabella A1 dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, al fine della definizione del relativo limite di emissione ai sensi dell'art. 271 comma 6 del medesimo decreto. Tale relazione dovrà essere corredata di copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti ai camini n. 1 e 2 eseguite per la ricerca delle medesime sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo. Dette analisi dovranno essere relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni;

9) **entro e non oltre 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione geologica e idrogeologica sito specifica, sottoscritta da professionista abilitato, finalizzata alla proposta di monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06;

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

1) lo scarico produttivo autorizzato è identificato con il n. SF1, considerato quale pozzetto di campionamento ufficiale segnalato nelle planimetrie;

2) le acque dello scarico SF1 recapitanti nella pubblica fognatura di via delle Industrie II in Comune di Meolo, a sua volta recapitante nel depuratore del Comune di Meolo, via Marteggia, dovranno rispettare i valori limite

previsti da tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, oltre ai limiti più restrittivi sotto riportati:

solidi sospesi totali	mg/l	100,0
BOD5	mg/l	100,0
COD	mg/l	300,0
Fosforo totale (P)	mg/l	5,0
Azoto ammoniacale (NH4)	mg/l	20,0
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l	20,0
Idrocarburi totali	mg/l	5,0

3) i limiti alle emissioni non devono essere conseguiti in alcun modo mediante diluizione;

4) il pozzetto di ispezione e controllo (identificato nella planimetria con il n. SF1) deve essere sempre accessibile al personale preposto nonché agli altri organi di vigilanza e controllo, come previsto dall'art. 129 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

5) deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;

6) il quantitativo giornaliero massimo di portata scaricata in pubblica fognatura non può essere superiore a 60 m^3, nel rispetto delle procedure propedeutiche allo scarico di cui al successivo punto 4 lett. c-7);

7) prima di ogni eventuale immissione nella condotta fognaria pubblica dovrà essere monitorata la qualità delle acque depurate stoccate nei due serbatoi di accumulo, secondo le modalità previste nell'Allegato 2 (Analisi interne). Dette analisi dovranno essere eseguite da apposito tecnico abilitato all'uopo, la cui presenza dovrà essere sempre garantita in corrispondenza dell'attivazione degli scarichi. Tale scarico potrà avvenire solo una volta confermato il rispetto dei limiti allo scarico. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, i reflui accumulati dovranno essere rinviati all'impianto di depurazione per essere ritrattati o, alternativamente, essere riutilizzati nel processo, andando ad alimentare la vasca di testa del ciclo di lavorazione. Dette analisi interne, conformi o meno, dovranno essere raccolte in un apposito "**registro analisi di laboratorio interne**" (che dovrà essere conservato presso la sede operativa in questione), associate alla rilevazione del corrispondente volume del refluo scaricato o ricircolato, riportando quest'ultima eventuale opzione anche nel "Quaderno di manutenzione dell'impianto" di cui al successivo punto 4 lett. c-13);

8) l'attivazione dello scarico in pubblica fognatura dovrà essere effettuato in orario diurno in un arco temporale compreso tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e/o tra le ore 15:00 e le ore 17:00;

9) devono essere eseguite analisi di autocontrollo dello scarico come previsto nell'Allegato 2. Di tali autocontrolli deve essere data comunicazione a Piave Servizi S.p.A., a mezzo email (info@piaveservizi.eu), almeno una settimana prima del campionamento, per concordare l'eventuale presenza durante lo stesso di personale di Piave Servizi S.p.A.. I rapporti di prova dovranno riportare per ogni parametro la metodica utilizzata, essere validati da un professionista abilitato e conservati presso lo stabilimento da cui origina lo scarico, a disposizione delle autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. **Una copia dei referti analitici dovrà essere trasmessa alla Piave Servizi S.p.A**., con sede in Via Petrarca n. 3, Codognè (TV), entro 10 giorni dalla data di ricezione degli stessi, a mezzo email (info@piaveservizi.eu) o tramite posta;

10) le analisi di autocontrollo di cui al punto 4 lett. c-9) devono essere eseguite su campioni mediati nelle 24 ore, prelevati dal pozzetto di prelievo fiscale mediante il campionatore fisso automatico di cui punto 4 lett. c-17);

11) i suddetti dati registrati di cui al punto 4 lett. c-17) dovranno essere messi a disposizione della Piave Servizi S.p.A., che potrà verificarli ogni qualvolta lo ritenga opportuno senza che la Società possa nulla eccepire in merito. **Tali dati dovranno essere comunque trasmessi alla Piave Servizi S.p.A. in formato excell, csv o txt con frequenza mensile;**

12) entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno per tutta la durata della presente autorizzazione deve essere trasmessa alla Piave Servizi S.p.A. a mezzo fax/email o tramite posta la "Denuncia semestrale di approvvigionamento idrico autonomo e scarico in pubblica fognatura di attività produttive", utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Piave Servizi S.p.A.;

13) è obbligatoria la tenuta del **Quaderno di manutenzione dell'impianto di depurazione** (su modello fornito e vidimato dalla Piave Servizi S.p.A. o su documento equivalente previa approvazione di Piave Servizi S.p.A.) dove registrare gli interventi eseguiti sull'impianto e/o sull'eventuale strumentazione installata (misuratore di portata, campionatore, etc) e, salvo diverse disposizioni normative in materia, del Registro di carico e scarico rifiuti (o diversa documentazione all'uopo), che dovranno essere conservati presso l'impianto stesso;

14) ogni riversamento in fognatura di sostanze diverse da quelle previste in sede di autorizzazione dovrà essere comunicato alla Piave Servizi S.p.A. entro e non oltre 1 ora dall'accadimento;

15) ogni malfunzionamento e/o interruzione, temporanea o prolungata, degli eventuali trattamenti depurativi interni, previsti in sede di autorizzazione, dovrà essere comunicato alla Piave Servizi S.p.A. entro e non oltre 1 ora dall'accadimento;

16) **entro e non oltre 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e a Piave Servizi S.p.A la seguente documentazione:

- revisione della relazione tecnica contenente descrizione degli scarichi produttivi dell'azienda ed indicazione delle lavorazioni da cui si generano, specificando in particolare le caratteristiche quali-quantitative dello scarico (portate medie giornaliere, di punta, volume annuo scaricato, carichi inquinanti, etc), comprensiva del bilancio idrico (approvvigionamento e scarico suddiviso per ogni diversa tipologia di scarico), e precisando tra l'altro, il numero dei dipendenti, ore lavorative giornaliere ed i giorni lavorativi settimanali e annui;
- integrazione del file denominato "08-acqua-Monitoraggio-trentin-in-uso.pdf", in cui vengano riportate sia le letture mensili dell'approvvigionamento da acquedotto (di entrambi i contatori presenti in stabilimento) sia le letture mensili delle portate scaricate dal 2018 al 2022, facendo esplicitamente riferimento alle letture del misuratore allo scarico installato (specificandone inoltre tipologia, marca, modello, matricola e data di eventuale cambio misuratore);
- schede tecniche e di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nel ciclo produttivo (elencati nel file denominato "02_ALLEGATO C2_SCHEDA B_Regione_trentin.pdf" alla sezione "B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacità produttiva) si veda il file SDS sotto riportato"), esplicitandone il relativo dosaggio giornaliero e lo specifico impiego ciclo produttivo, non solamente il consumo annuo;
- relazione tecnico-dimensionale dell'impianto di depurazione, riportante i dati di progetto assunti per il dimensionamento dell'impianto (portate medie giornaliere, di punta di scarico, carichi inquinanti espressi in kg/d, etc), calcoli fatti per progettare ogni singolo comparto depurativo e modalità di smaltimento e destino degli eventuali fanghi di risulta, anche alla luce dell'installazione della nuova filtropressa, comunicata alla scrivente Società in data 08/04/2022;
- pianta, sezioni e schema di flusso dell'impianto di depurazione;
- aggiornamento della planimetria dello stato di fatto in scala non inferiore a 1:200 (la planimetria allegata alla pratica risulta incompleta), indicante:
    - i percorsi della fognatura interna, separatamente per le acque bianche, per gli scarichi di lavorazione, per le acque reflue domestiche o assimilate e per le acque depurate (indentificandole con 4 colori diversi le 4 diverse tipologie);
    - l'ubicazione degli scarichi derivanti dalle 2 filtropresse;
    - il percorso delle tubazioni delle acque da acquedotto pubblico;
    - che vengano evidenziati ed esplicitati gli innesti alla condotta perimetrale degli scarichi assimilabili ai domestici "attivi" provenienti dall'interno dello stabilimento, dai servizi igienici e dalle docce;
    - di individuare in una planimetria il lay-out di produzione suddiviso per aree omogenee (indicare le diverse aree produttive e quelle di servizio all'interno dello stabile);
    - di individuare con diverse colorazioni gli scarichi di origine assimilabile e quelli di origine produttiva numerando univocamente i pozzetti di ispezione e gli innesti;
    - di segnalare il posizionamento dei due serbatoi, degli innesti con saracinesche, del misuratore di portata e del collegamento al pozzetto fiscale, del pozzetto fiscale, del collegamento alla rete di pubblica fognatura, inserendo un estratto di tavola ad ingrandimento consono;
    - di evidenziare se esistono o meno innesti attivi, o potenzialmente attivabili, nella condotta a valle del pozzetto fiscale. Dalla visione delle planimetrie consegnate, sembra svilupparsi

un'unica condotta "acque nere di scarico produttivo"; in essa sono evidenziati due pozzetti di ispezione senza altri innesti dall'interno dello stabile e ciò è in contraddizione con quanto affermato dalla Ditta in merito a possibili immissioni intermedie di origine assimilabile ai civili;

Piave Servizi si riserva di revisionare e/o aggiornare le presenti prescrizioni alla luce della documentazione integrativa che sarà trasmessa e si anticipa sin d'ora che qualora venissero riscontrate eventuali difformità in merito alla qualità dello scarico, potranno essere suggeriti e/o imposti opportuni adeguamenti, che Trentin & Boccato S.r.l. dovrà attuare immediatamente senza riserva alcuna;

17) **entro e non oltre 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e a Piave Servizi S.p.A comunicazione di avvenuta installazione e messa in esercizio in corrispondenza del pozzetto di prelievo fiscale di un campionatore fisso automatico, autosvuotante, autopulente e refrigerato, provvisto di nr. 24 bottiglie in materiale plastico tipo PE o PP da 1 litro ciascuna, dotato di chiusura e collocato in apposito locale a riparo da agenti atmosferici. A tal fine deve essere sempre garantito il funzionamento di suddetta apparecchiatura, che in caso di avaria deve essere immediatamente sostituita. Deve essere garantito inoltre che il campionatore installato (sia il definitivo che l'eventuale in sostituzione) sia programmato in modo da prelevare solo mentre lo scarico in pubblica fognatura è attivo (ricevendo il segnale dal misuratore di portata) così che siano sempre garantite quotidianamente aliquote sufficienti di campione da analizzare; a tal proposito, considerati i due intervalli quotidiani di cui al successivo punto 9 in cui è concesso lo scarico, si prescrive che suddetta programmazione preveda il riempimento di n. 12 bottiglie per ogni intervallo, di modo che ogni giorno le 24 bottiglie complessive rappresentino la media dello scaricato giornaliero. Piave Servizi S.p.A: si riserva di prescrivere in futuro, se del caso, eventuali specifiche programmazioni del campionatore diverse da quelle scelte dalla Trentin & Boccato S.r.l., che dovranno essere immediatamente attuate dalla stessa;

18) **entro e non oltre 180 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere trasmessa, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e a Piave Servizi S.p.A comunicazione di avvenuta installazione di un registratore associato al misuratore di portata allo scarico finale già presente nello stabilimento ed all'autocampionatore di cui al punto 4 lett. c-17). Tale registratore dovrà essere dotato di adeguata scheda di memoria, in grado di acquisire rispettivamente i dati di portata istantanea del refluo scaricato (almeno un'acquisizione al minuto) ed eventi associati (spegnimenti, accensioni, rimozione flash card, anomalie). Detta scheda dovrà avere idonea capacità per consentire l'archiviazione dei dati di almeno 10 giorni consecutivi. Dovrà essere sempre assicurato il funzionamento dello strumento e del misuratore di portata ad esso collegato anche in caso di temporanea interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica prevedendo all'installazione di una idonea batteria tampone;

19) per quanto non espressamente riportato nel presente capitolo "**GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI"** si deve fare riferimento al parere dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato allegato al presente provvedimento ed, in particolare, ai punti n. 13, 15, 18, 19 e 20 del medesimo parere prot. n. 22542/2023 del 19.09.2023;

d) ACQUE METEORICHE

20) le acque di dilavamento di tutte le superfici scoperte dovranno essere gestite in conformità a quanto previsto Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;

e) GESTIONE DEI RIFIUTI

1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

f) INQUINAMENTO ACUSTICO

1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona di classe VI e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Meolo;

5
Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.
Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6
Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7
Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8
Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10
Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11
Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:
- alla Ditta
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a Piave Servizi S.p.A.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

ALLEGATO 1a

PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

Camino (n.)	*Reparto*	*Inquinante*	*Limiti*
1	Linea A (vasche di trattamento)	Polveri	5 mg/Nm^3
		Nebbie basiche	125 g/h
		Acido cloridrico	125 g/h
		Acido solforico	50 g/h
		Ossidi di azoto	5 mg/Nm^3
		Acido fluoridrico	0,1 mg/Nm^3
		SO2	0,1 mg/Nm^3
		Ammoniaca	0,1 mg/Nm^3
		Cianuro	0,1 mg/Nm^3
		Zinco	0,01 mg/Nm^3
		Rame	0,01 mg/Nm^3
		Cromo esavalente e suoi composti	0,01 mg/Nm^3
		Cromo totale	0,1 mg/Nm^3
		Nichel e suoi composti	0,01 mg/Nm^3
2	Linee B e C (vasche di trattamento)	Polveri	5 mg/Nm^3
		Nebbie basiche	125 g/h
		Acido cloridrico	125 g/h

		Acido solforico	50 g/h
		Ossidi di azoto	5 mg/Nm^3
		Acido fluoridrico	0,1 mg/Nm^3
		SO2	0,1 mg/Nm^3
		Ammoniaca	0,1 mg/Nm^3
		Cianuro	0,1 mg/Nm^3
		Zinco	0,01 mg/Nm^3
		Rame	0,01 mg/Nm^3
		Cromo esavalente e suoi composti	0,01 mg/Nm^3
		Cromo totale	0,1 mg/Nm^3
		Nichel e suoi composti	0,01 mg/Nm^3
12	Vasca di recupero linea A	Nebbie acide	12 g/h
		Nebbie basiche	5 mg/Nm^3
		Zinco	0,01 mg/Nm^3
		Polveri	5 mg/Nm^3
13	Vasca di recupero linea B	Nebbie acide	12 g/h
		Nebbie basiche	5 mg/Nm^3
		Zinco	0,01 mg/Nm^3
		Polveri	5 mg/Nm^3

* sostanze pericolose = acido borico + cobalto nitrato

** sostanze pericolose = acido cromico + cobalto nitrato + cobalto solfato + cromo nitrato + cromo triossido

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Camino n.	Funzione	Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06
3	Caldaia riscaldamento vasche	Allegato IV, parte I, lett. dd)
4	Forni di asciugatura impianti	Allegato IV, parte I, lett. dd)
5	Forni di asciugatura impianti	Allegato IV, parte I, lett. dd)
6	Forni di asciugatura impianti	Allegato IV, parte I, lett. dd)

7	Forni di asciugatura impianti	Allegato IV, parte I, lett. dd)
10	Ricambio d'aria	art. 272 comma 5
11	Ricambio d'aria	art. 272 comma 5

ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI

Come criterio minimo l'ARPAV prevede, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, di cui una comprensiva anche del controllo analitico, quest'ultimo è da intendersi sostitutivo di quello da effettuarsi a carico del gestore per l'anno in questione.

1 Consumi

Fase	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Materie prime e ausiliari	Acquisti	Ad ogni consegna	Fatture e compilazione file materie prime e ausiliari
Risorse idriche	Lettura contatore	Mensile	Conservazione fatture e compilazione annuale file acquedotto
Energia elettrica da gestore erogante	Lettura contatore	Bimestrale	Conservazione fatture e compilazione annuale file energia
Metano	Lettura contatore	Bimestrale	Conservazione fatture e compilazione annuale file metano

2 Aria

2-1 Punti di emissione

Camino n.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
1	Biennale	Report analisi di laboratorio e compilazione file emissioni
2	Biennale	
12	Biennale	
13	Biennale	

2-2 Sistemi di depurazione fumi

Descrizione		Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Punto emissione	Sistema di abbattimento			
1	Scrubber	Visivo/		

2	Scrubber	Approfondito	Mensile/Secondo indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
12	Separatore di gocce e abbattitore di schiume			
13	Separatore di gocce e abbattitore di schiume			

3 Acqua

3-1 Scarichi

Scarico n.	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Parametri
SF1	Analisi interne	Prima di ogni immissione nella condotta fognaria pubblica	Registro analisi interne	pH, Cr III, Cr VI, Zn, Fe, SO4

Scarico n.	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Parametri
SF1	Analisi di laboratorio	Mensili	Report analisi di laboratorio	pH, temperatura,conducibilità, COD, BOD5, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitroso (nitriti), azoto nitrico (nitrati), azoto totale, fosforo totale, Cd, Cr III, Cr VI, Cr totale, Zn, Fe, cloruri, fluoruri, cianuri, solfiti, solfati, Ni, Pb, Cu, As, Al, Cl, olii e grassi, tensioattivi anionici, tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, tensioattivi totali, idrocarburi totali.

4 Rumore

Descrizione	Frequenza di autocontrollo	Modalità di registrazione
Campagna di monitoraggio con riferimento a punti di rilevamento valutati sulla base di opportune considerazioni tecniche	Ogni variazione del ciclo produttivo e comunque entro 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione	Report

5 Rifiuti

Descrizione	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione

		autocontrollo	
Codici CER: 110105* Soluzioni acide di decappaggio 150106 Imballaggi misti 110110 Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque 110114 Rifiuti di sgrassatura	Stima (pesata da parte del destinatario, riportata su formulario) Analisi (110105*, 110110, 110114) alla prima consegna e successivamente ogni due anni	Regole del deposito temporaneo	Registri di carico e scarico, formulari e MUD e successive modifiche; registrazione annuale file rifiuti

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente